

Tribunale di Verona
Domanda di liquidazione dei beni
ex art. 14 ter L. 27 gennaio 2012 n. 3

Il Sottoscritto [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED]
[REDACTED] residente a [REDACTED] (VR) [REDACTED],

premesse che

- si trova in una situazione di c.d. **sovraindebitamento**, inteso quale grave e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile a disposizione per farvi fronte, tale da determinare una sempre crescente difficoltà ad adempiere;
- non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate al capo II della L. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012 e s.m.;
- con istanza dd. 16 dicembre 2020 (**doc. 1**) il sig. [REDACTED] ha chiesto all'Organismo di Composizione della Crisi di Verona la nomina di un Gestore della Crisi da sovraindebitamento;
- il predetto Organismo nominava quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento la Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED], con studio in [REDACTED] (**doc. 2**);
- al fine di verificare la possibilità di presentare un piano di composizione della crisi, sono stati effettuati una serie di incontri tra il citato professionista e l'odierno istante ed è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta.

Tutto ciò premesso, il Sig. [REDACTED],

deposita

a norma dell'art. 14-ter L. 3/2012 il seguente **piano di liquidazione dei**

beni di cui è proprietario, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, con l'impegno ad integrare i punti che, a giudizio di questo Ill.mo Giudice meritano un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

Sommario:

- 1. Cause dell'indebitamento e indicazioni delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;**
- 2. L'attivo disponibile;**
- 3. Situazione debitoria;**
- 4. Azioni esecutive pendenti;**
- 5. Spese per il mantenimento della famiglia;**
- 6. Spese della procedura;**
- 7. Proposta di liquidazione del patrimonio per il soddisfacimento dei creditori**

1. Cause dell'indebitamento e indicazioni delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte

L'Istante di origine [REDACTED], decideva di trasferirsi in Italia nel 2001 al fine di trovare un'occupazione stabile e per trovare una situazione economica più favorevole. Appena arrivato in Italia provvedeva alla regolarizzazione della propria permanenza nello Stato richiedendo e ottenendo un regolare permesso di soggiorno.

Il Sig. [REDACTED] veniva poi assunto in diverse aziende, tra cui una cooperativa e una società come operaio.

In data 23.02.2006, dopo essersi coniugato con la moglie [REDACTED], decideva di acquistare una casa da adibire ad abitazione principale, con stipula di un contratto di mutuo ipotecario sulla prima casa,

████████████████████. (doc. 03).

Il contratto di mutuo prevedeva il pagamento di una rata iniziale mensile pari ad € 520,38 e di durata pari a 30 anni.

Nell'anno 2007 nasceva poi la prima figlia ██████████.

Nel 2007 sottoscriveva n. 2 finanziamenti con Linea di credito Spa della Banca Popolare di Vicenza per l'acquisto di mobili e arredi per la casa principale di € 5.000 ciascuno (quota capitale) da restituire tramite rate mensili (doc. 04).

A giugno 2008 sottoscriveva un altro finanziamento sempre con Linea di Credito Spa per quota capitale di € 5.000 (doc. 05) e a settembre 2008 il ██████████ fece richiesta per un ulteriore finanziamento con l'istituto di credito Fidelity Spa (doc. 06) per circa € 24.714 comprensivo di interessi (euro 15.000 quota capitale).

Tale prestito era stato richiesto con l'intento di saldare le rate contratte per i precedenti finanziamenti e indirettamente anche per recuperare le rate del mutuo scadute. Pertanto l'importo richiesto risultava maggiore rispetto ai precedenti finanziamenti ma con un piano più lungo e di conseguenza con una rata inferiore.

Tuttavia, a causa delle spese famigliari che venivano pagate interamente dal sig. ██████████ quale unico componente a percepire uno stipendio, l'istante si ritrovò nella situazione di non riuscire a riorganizzare e a gestire finanziariamente le rate dei prestiti, che finirono per aumentare il prelievo mensile. L'istante infatti nella richiesta del nuovo finanziamento per chiudere i precedenti prestiti non aveva tenuto conto degli elevati interessi applicati dalle finanziarie che nel lungo andare lo portarono a non riuscire a chiudere i precedenti debiti e ad aumentare la sua esposizione debitoria.

A peggiorare la situazione, ad ottobre 2008 l'istante, a seguito della crisi economica che si è sviluppata a livello mondiale ma successivamente anche a livello Europeo e che ha causato la crisi economica e finanziaria di molte imprese, costringendole a ridurre il personale aziendale, si ritrovò a subire la conseguenza indiretta di tale crisi. Infatti anche l'azienda in cui il Sig. ██████████

all'epoca lavorava, [REDACTED], decise di ridurre drasticamente il personale occupato, non rinnovando il contratto di lavoro a tempo determinato (**doc. 07**)

Nonostante i tentativi di ricerca di una nuova occupazione, il Sig. [REDACTED] rimase disoccupato per circa 8/9 mesi, durante il quale fece affidamento sui suoi risparmi per poter pagare regolarmente il mutuo e per poter fronteggiare alle spese quotidiane. Ad incrementare la situazione di difficoltà economica del Sig. [REDACTED] si aggiunse anche il fatto che oltre all'Istante, anche la moglie, per occuparsi della casa e della neonata, non aveva nessuna occupazione lavorativa.

Dal momento che il pagamento della rata del mutuo avveniva tramite addebito diretto sul conto corrente, nel momento in cui vennero a mancare le disponibilità per la perdita del posto di lavoro, le rate rimasero insolute. Inoltre, dovendo fronteggiare le spese quotidiane, aumentate anche a seguito della nascita della seconda figlia, il sig. [REDACTED] fu costretto a rinunciare al pagamento delle rate scadute del mutuo, troppo gravose.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Dal 2009 fino al 2012 l'istante fu assunto dall'Agenzia di lavoro [REDACTED] (**doc. 08**) e in data 26.03.2012 il Sig. [REDACTED] veniva assunto dalla azienda [REDACTED] nello stabilimento di Gambellara (VI), dove attualmente lavora, con contratto a tempo indeterminato. Nello stesso periodo, con l'obiettivo di recuperare il debito scaduto nei confronti della Banca per il mutuo, chiese all'istituto una sospensione di circa 18 mesi delle rate previste dal piano, ma la Banca Popolare di Vicenza negò la richiesta giustificando il diniego con il fatto che l'assunzione dell'Istante presso una agenzia del lavoro non era considerato un contratto lavorativo stabile.

A seguito delle mensilità non saldate, in data 14.12.2011 la Banca Popolare di Vicenza revocò il finanziamento concesso e fece decadere il beneficio del termine (**doc. 09**).

Nell'anno successivo nasceva la terza figlia, ■■■■, che si andò ad aggiungere al nucleo familiare e di conseguenza, comportò l'aumento anche delle spese della famiglia.

In data 26.04.2012 la Banca, dopo aver avviato una procedura esecutiva che ha comportato il pignoramento della casa oggetto di ipoteca con contestuale vendita all'asta della stessa, comunicava di ritirare e estinguere l'atto di pignoramento. Il tentativo di vendita all'asta della casa effettuato dalla Banca risultò poco fruttuoso per l'istituto, dal momento che l'asta andò deserta 3 volte, riducendo di conseguenza il valore recuperabile (**doc. 10**).

In data 17 ottobre 2014 l'istante ricevette da parte di Banca IFIS Investing Spa (divenuta titolare del credito originato da Fidelity Spa) un atto di precetto con il quale lo stesso veniva intimato ad adempiere entro il termine di 10 giorni, oltre il quale il creditore intendeva procedere tramite esecuzione forzata.

In data 24 aprile.2015 il sig. ■■■■, per fronteggiare le spese quotidiane della famiglia, sempre più crescenti anche a seguito della crescita dei figli e nell'estremo tentativo di rimediare alla propria situazione debitoria, decideva di contrarre un altro finanziamento con l'istituto di credito Findomestic Spa per € 25.056 (**doc. 11**), con cessione volontaria del quinto dello stipendio. Una parte del finanziamento era stato richiesto anche per tentare di avviare un'attività in proprio, dalla quale l'Istante voleva trovare una nuova entrata finanziaria. Tale tentativo però non ebbe mai seguito in quanto tale finanziamento fu interamente assorbito dalle spese quotidiane per la famiglia e dalle rate dei finanziamenti precedenti.

Nell'anno 2017, a seguito della morte improvvisa dei cognati (entrambi venuti a mancare a causa di malattia), il sig. ■■■■ decideva di prendere sotto la propria responsabilità legale i due nipoti rimasti orfani, che altrimenti sarebbero rimasti senza nessun familiare in ■■■■. Nonostante l'atto di solidarietà, dal punto di vista economico il sig. ■■■■ si trovava nella situazione di dover sostenere anche finanziariamente i nipoti, che si erano aggiunti alla propria famiglia, incrementando di fatto le uscite economiche.

Di fatto, l'istante con un solo stipendio come unica entrata monetaria, si trovava a supportare un nucleo familiare che aveva raggiunto il numero di 7 componenti in totale (**doc. 12**).

In aggiunta, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] (**doc. 13**).

Successivamente, il sig. [REDACTED] ha tentato in tutti i modi di ridurre la propria esposizione debitoria, chiedendo dilazioni di pagamento e cercando di contrarre nei limiti del possibile le spese ordinarie della famiglia. A tal proposito, chiese e ottenne una riformulazione del piano di rientro di uno dei prestiti verso Compass Spa (ex Linea di Credito Spa), prevenendo un prelievo mensile inferiore rispetto a quello previsto dal piano originario e con un allungamento del piano di rientro.

A settembre 2020, il sig. [REDACTED] proprio per la numerosità della Sua famiglia, decideva di trasferirsi in un'altra abitazione più spaziosa accollandosi anche la spesa dell'affitto pari ad € 600, mensili (**doc. 14**).

La nuova casa disponeva di un arredamento minimo, per cui il Sig. [REDACTED] per poter rendere abitabile l'appartamento, fu costretto a richiedere un ulteriore finanziamento per l'acquisto dell'arredo della casa, contraendo pertanto un nuovo debito con Findomestic Spa in data 16.08.2020 per € 904,99 da restituire in 12 rate mensili (**doc. 15**).

Per quanto riguarda l'abitazione principale, tentò di cercare un potenziale acquirente per la vendita della stessa, ma senza risultati. Oltre al fatto che con la diffusione della pandemia la richiesta di acquisto di case si è ridotta notevolmente, la casa risulta oggi poco appetibile in quanto, nonostante l'appartamento sia in buone condizioni, si trova in una zona del [REDACTED] molto vicina ad un quartiere "degradato" e poco curato. Ciò ha ridotto notevolmente le possibilità per il sig. [REDACTED] di trovare velocemente un potenziale acquirente e la casa risulta ad oggi ancora invenduta.

Da quel momento in avanti il ricorrente si è impegnato con ogni risorsa per recuperare la propria posizione debitoria, per quanto possibile, con risorse assai limitate e contando unicamente sul suo stipendio. Inoltre alla luce della elevata esposizione debitoria si è trovato costretto a pagare prioritariamente le spese per il sostentamento proprio e della Sua famiglia, le spese per l'istruzione e per i servizi per i figli, le spese per l'affitto, tralasciando di conseguenza per mancanza di liquidità gli altri pagamenti.

L'istante, prima della diffusione del Covid-19 che ha portato alla chiusura dei locali di ristorazione, aveva anche inviato dei curricula a ristoranti o alle attività di catering, nell'ottica di trovare un secondo lavoro nel fine settimana per cercare di aumentare le entrate finanziarie della famiglia.

A seguito, tuttavia, della continua insolvenza da parte dell'istante sono state avviate delle procedure di pignoramento presso terzi. Nello specifico, in data 03.02.2020 il Tribunale di Verona ha reso esecutivo un atto di espropriazione mobiliare presso terzi (n. [REDACTED]) richiesto da parte del creditore IFIS NPL Investing Spa (società di recupero crediti a nome del creditore Linea di Credito Spa) con la quale viene effettuato il pignoramento del quinto dell'emolumento netto mensile (**doc. 16**). Il prelievo risulta pari ad € 232,00.

Successivamente in data 15.12.2020 veniva notificato un secondo atto di pignoramento presso terzi con contestuale citazione ex art. 543 cpc con la quale il creditore Ambra SPV Srl (per BPVi) chiede che vengano pignorate le somme pari ad 1/5 dello stipendio. L'atto risulta ad oggi ancora in attesa di esecuzione da parte del Tribunale di Verona, che ha fissato l'udienza per il [REDACTED] (**doc. 17**). Ciò nonostante, sono trattenute a titolo cautelare le somme pari ad € 304,78, che si aggiunge alla trattenuta del creditore IFIS NPL Investing Spa e alla cessione volontaria del quinto a favore di Findomestic Spa. Il totale delle somme trattenute ad oggi è pari ad € 848,78 che corrisponde a circa il 45% dello stipendio medio mensile.

2. L'attivo disponibile

L'attivo disponibile per la procedura risulta essere composto nel seguente modo (**doc. 18**):

2.1 Beni Immobili

Attualmente il sig. [REDACTED] possiede per la quota del 100% l'immobile come di seguito identificato:

- C.F. del Comune di [REDACTED] Fg. [REDACTED] m.n. [REDACTED] subalterno [REDACTED] (via [REDACTED] – categoria A/2, mq 55) quale abitazione principale;
- CF del Comune di [REDACTED] Fg. [REDACTED] m.n. [REDACTED] subalterno [REDACTED] (via [REDACTED] - categoria C/6 mq 16) quale garage dell'abitazione principale.

Si evidenzia che all'immobile di cui sopra si aggiungono anche componenti di parti comuni e più precisamente:

- CF del Comune di [REDACTED] Fg. [REDACTED] m.n. [REDACTED] subalterno [REDACTED] (vano scala) – quale quota in comproprietà delle parti comuni;
- CF del Comune di [REDACTED] Fg. [REDACTED] m.n. [REDACTED] subalterno [REDACTED] (scivolo di immissione e spazio di manovra) – quale quota in comproprietà delle parti comuni;
- CF del Comune di San Bonifacio Fg. [REDACTED] m.n. [REDACTED] subalterno [REDACTED] (corte) – quale quota in comproprietà delle parti comuni.

Per la definizione del valore dell'immobile, l'istante, anche nel tentativo di vendita dello stesso, aveva richiesto una valutazione informale alle agenzie della zona di [REDACTED] senza tuttavia conferimento di mandato alla vendita, le quali avevano stimato il valore dell'immobile in un intervallo tra euro 50.000 e 40.000. Per una valutazione più specifica e formale si rimanda alla relazione dell'OCC (**doc. 19**).

In riferimento a tale immobile, l'istante sottolinea che lo stesso è oggetto di ipoteca di secondo grado formale e di primo grado sostanziale, sottoscritta in data 23.02.2006 dalla Banca Popolare di Vicenza.

Inoltre, l'istante segnala che è presente un potenziale acquirente, disponibile a visionare l'immobile, ma che ad oggi non risulta presentata

alcuna offerta formale di acquisto.

2.2 Beni Mobili

Attualmente il Sig. [REDACTED] possiede:

- autovettura Chevrolet usata, modello Captiva, targata [REDACTED] immatricolata nel 2010 e di cilindrata 1991, alimentata diesel;
- conto corrente presso la Banca Intesa San Paolo dove viene accreditato lo stipendio dell'istante e vengono effettuati i prelievi per le spese della famiglia.

L'istante sottolinea inoltre che l'autovettura è l'unico mezzo di trasporto di cui dispone la famiglia (la moglie infatti non ha a disposizione nessuna autovettura) ed è essenziale per lo stesso per recarsi al posto di lavoro situato nel Comune di Gambellara (VI) e per provvedere agli spostamenti necessari per la famiglia. Segnala inoltre che l'abitacolo risulta attualmente in cattive condizioni a causa della scarsa manutenzione e dei danni causati dalla grandine.

2.3 Reddito da lavoro dipendente

L'istante percepisce un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la ditta [REDACTED], con qualifica di operaio di 4° livello. Come si evince dalle Certificazioni Uniche anno di imposta 2020 e 2019 e dai relativi Modelli 730, il reddito lordo medio annuale ammonta ad € 23.700,76 (doc. 20 e doc. 21).

Dalla retribuzione lorda annua vengono trattenute attualmente le ritenute fiscali obbligatorie e vengono effettuate n. 3 trattenute a titolo di pignoramento del quinto dello stipendio e nello specifico:

- € 232,00 cessione volontaria del quinto per il finanziamento di Findomestic Spa dal mese di maggio 2015;
- € 312,00 da parte di IFIS NPL Investing Spa da marzo 2020 a seguito di atto di Esecuzione Mobiliare di Verona reso esecutivo in data 03.02.2020;
- € 304,78 a titolo cautelare da parte di Ambra SPV Srl per

pignoramento crediti c/ terzi non ancora esecutivo.

3. Situazione debitoria

L'ammontare complessivo della situazione debitoria dell'istante si attesta in € 177.025,87 (doc. 22).

La suddetta situazione passiva può essere così riassunta.

Crediti muniti di privilegio:

- AMBRA SPV Srl (per BPVi) per Euro 116.177,58;
- Agenzia Entrate Riscossione (Equitalia) per Euro 5.318,42;
- Comune di ██████████ per Euro 597,00

Crediti chirografari:

- Agenzia Entrate Riscossione (Equitalia) per Euro 5.483,85;
- Findomestic Banca Spa per Euro 9.779,38
- IFIS NPL Investing Spa per euro 11.871,72;
- Banca IFIS Spa per euro 25.451,82;
- Compass Banca Spa per euro 300,00;
- Comune di ██████████ per euro 2.046.

Il debito verso AMBRA SPV Srl (per BPVi) si riferisce al debito per sottoscrizione del mutuo sull'abitazione principale e pertanto, gode del privilegio ipotecario. I debiti verso l'Agenzia Entrate Riscossione e verso il Comune di ██████████ sono costituiti rispettivamente dalla tassa automobilistica, dalla TARI e dall'IMU. Gli altri debiti invece sono di natura chirografaria e si riferiscono a prestiti personale contratti negli anni.

Per maggior dettaglio si rinvia alla relazione dell'OCC dott.ssa ██████████

██████████ (doc. 19).

4. Azioni esecutive pendenti

Pende l'atto di pignoramento presso terzi con contestuale citazione ex art. 543 C.P.C. da parte del creditore AMBRA SPV Srl (per Banca Popolare di Vicenza), che deve ancora essere reso esecutivo. L'udienza è fissata in data

25 luglio 2021.

È invece già esecutivo un atto di pignoramento del quinto dello stipendio avviato dal creditore IFIS NPL Investing Spa e reso esecutivo in data 03 febbraio 2020 (con prelievo di € 312,00).

Si evidenzia inoltre che nel 2012 la Banca Popolare di Vicenza aveva emesso un atto di pignoramento della casa oggetto di ipoteca con contestuale vendita tramite procedure competitive. Essendo l'asta andata deserta per 3 volte, la Banca decise di cancellare il processo esecutivo e di ritirare l'immobile dalla vendita giudiziale.

5. Spese per il mantenimento della famiglia

Le spese per il mantenimento della famiglia ammontano ad € 1.834,45 e possono essere riassunte come di seguito (**doc. 23**):

TIPOLOGIA	IMPORTO
spese alimentari	600,00
assicurazione	42,45
spese trasporto scolastico	48,50
spese mensa scolastica	138,50
utenze (gas, energia, acqua)	330,00
abbigliamento e spese telefono	25,00
affitto	600,00
carburante auto	50,00
TOTALE	1.834,45

Le spese mensili sono calcolate in considerazione della numerosità della famiglia, che si compone di n. 7 membri. Inoltre tutti i figli e i nipoti a carico dell'istante risultano minorenni e quindi privi di occupazione.

Si sottolinea inoltre che nelle spese rientra anche il canone di affitto mensile per la nuova abitazione, presso la quale l'istante si è trasferito a settembre 2020 per esigenze di spazio per la famiglia.

6. Costi della procedura

Si precisano i costi della procedura, da intendersi in prededuzione:

- compenso relativo agli onorari della Dott.ssa [REDACTED], quale O.C.C.

nominato nella presente procedura: € [REDACTED], come da preventivo approvato dal debitore;

- compenso relativo agli onorari del Liquidatore nella misura da determinare; in caso di nomina del professionista O.C.C., il compenso è ricompreso nell'importo di cui sopra.
- forfait per imposta di registro per l'omologa del piano, spese di trascrizione e pubblicità del decreto € 2.000,00.

7. Proposta di liquidazione per il soddisfacimento dei creditori

L'istante, in ottemperanza alla Legge n. 3/2012 e successive modifiche, propone la liquidazione di tutto il Suo patrimonio, al fine di soddisfare nella percentuale massima possibile i creditori, mettendo a disposizione l'immobile di cui è proprietario e una quota del proprio stipendio mensile per la durata di 4 anni, così da poter garantire ai creditori il miglior soddisfacimento nel rispetto della par condicio creditorum e dei principi in materia di ordine di privilegio.

Nello specifico dallo stipendio netto mensile pari in media a circa 2.200 euro vengono decurtati € 1.834,45 in quanto destinati al mantenimento delle spese della famiglia. La differenza tra lo stipendio netto mensile in media e la quota necessaria per condurre una vita dignitosa, verrà messa a disposizione della procedura per la soddisfazione dei creditori e per tutta la durata della liquidazione, pari a 4 annualità.

Viene offerto anche il ricavato dalla vendita dell'immobile come precedentemente identificato. La vendita avverrà secondo le modalità stabilite dal Liquidatore nominato, avvalendosi anche di procedure competitive che garantiscano la massima partecipazione agli offerenti.

Non saranno oggetto di liquidazione invece l'automobile, date le condizioni in cui si trova ed essendo l'unico mezzo disponibile per l'istante e per la sua famiglia, e il conto corrente intestato al debitore.

Conclusioni

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. [REDACTED]

chiede

che l'Ill.mo Tribunale di Verona, Voglia disporre, ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo a) della Legge 3/2012, la liquidazione tramite le modalità definite dal Liquidatore, che possono comprendere anche procedure competitive, dell'immobile di Sua proprietà (per la quota del 100%) e conseguentemente che questo Ill.mo Tribunale voglia:

- dichiarare l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- disporre l'interruzione della cessione del quinto dello stipendio a favore di Findomestic Spa, IFIS NPL Investing Spa e AMBRA SPV Srl al fine di non pregiudicare la fattibilità della liquidazione e al fine di non alterare la parità di trattamento dei creditori;
- escludere, per i motivi dedotti in narrativa, dal progetto di liquidazione l'automobile, quale unico mezzo di trasporto, e la quota di stipendio necessaria all'istante, unico percettore di reddito, per il mantenimento della famiglia determinata in euro circa 1.834,45;
- disporre, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. n. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore, al fine di contenere le spese della procedura e salvaguardare l'economicità della stessa, vengano svolte dal Gestore nominato dott.ssa [REDACTED], in possesso dei requisiti previsti per legge;
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati;

➤ ordinare, infine, la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter c.2 della L. n. 3/2012 allega la documentazione di cui all'art. 9, comma 3 L. n. 3/2012 e di cui all'art. 14 ter comma 3 L. n. 3/2012 e così:

1. ricorso ex L. 3/12 dd. 16 dicembre 2020 e relativa integrazione;
2. nomina gestore della crisi;
3. contratto di mutuo ipotecario di Banca Popolare di Vicenza sull'abitazione principale [REDACTED] Racc. n. [REDACTED];
4. Contratti di finanziamento Linea di Credito Spa n. [REDACTED] e [REDACTED];
5. Contratto di finanziamento Linea di Credito Spa n. [REDACTED].
6. Contratto di finanziamento Fiditalia Spa n. [REDACTED];
7. Riepilogo prospetto di TFR della azienda [REDACTED] per cessazione rapporto di lavoro;
8. Proroga contratto con Agenzia del Lavoro [REDACTED];
9. Istanza di revoca del Mutuo Ipotecario di Banca Popolare di Vicenza;
10. Istanza di estinzione del processo esecutivo [REDACTED] R.G. del Tribunale di Verona;
11. Finanziamento Findomestic Spa n. [REDACTED];
12. Certificato stato di famiglia;
13. Relazione [REDACTED];
14. Contratto di Locazione registrato;
15. Contratto di finanziamento Findomestic Spa;
16. Atto di notifica di ordinanza di assegnazione della somma di IFIS NPL Investing Spa e Atto esecutivo;

17. Atto di precetto e atto di pignoramento presso terzi con contestuale citazione di Ambra SPV Srl, non ancora esecutivo;
18. Dichiarazione elenco beni mobili e immobili;
19. Relazione OCC dott.ssa [REDACTED];
20. Certificazione Unica redditi 2020 e redditi 2019;
21. Modello 730/2020 anno di imposta 2019, Modello 730/2019 anno di imposta 2018, Modello 730/2018 anno di imposta 2017;
22. Elenco dei debiti con indicazione dell'importo;
23. Dettaglio delle spese della famiglia (assicurazione auto, bollette energia, acqua, gas, contratto di locazione, documento spese trasporto scolastico e mensa scolastica).
24. Estratto conto degli ultimi 5 anni.

Verona, 17 maggio 2021

Il sig. [REDACTED]



TRIBUNALE di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

N. 9/2021 Liquidazione

IL Giudice delegato alla trattazione del procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore n.9/2021;

viste la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 17.5.2021 da _____ unitamente alla documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C. dott.ssa _____ datata 17.5.2021;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo la ricorrente residente in provincia di Verona

osserva quanto segue

IL sig. _____ ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012 indicando quale attivo disponibile la quota del 100% del bene immobile sito in _____, l'autovettura Chevrolet tg _____ immatricolata nel 2010, il conto corrente dove viene accreditato lo stipendio ed effettuati i prelievi per le spese della famiglia.

Ai fini dell'ammissibilità della procedura si osserva che:

- a) il ricorrente è persona fisica, attualmente assunta a tempo indeterminato presso il _____ non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12;
- b) il ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non è mai stato in precedenza ammessa ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- c) il ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versa effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che a fronte di debiti esigibili verso Ambra SPV, Agenzia Entrate Riscossioni, Comune _____ Findomestic Banca s.p.a., IFIS NPL

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

Investing s.p.a., Banca IFIS s.p.a., Compass Banca per complessivi € 177.025,87 oltre al compenso del gestore, percepisce un reddito medio, senza considerare le trattenute operate dai creditori, di € 2.200 (a fronte di spese necessario per il mantenimento del nucleo familiare di € 1.800), è proprietario di un immobile valutato tra i € 43.400 € 49.600, già oggetto di esecuzione immobiliare abbandonata dal creditore procedente dopo tre aste deserte, e di una Chevrolet modello Captiva immatricolata nel 2010, valutata sulla scorta del modello e dell'anno di immatricolazione e non sulle reali condizioni in € 4.000. Secondo quanto evidenziato dalla ricorrente, e verificato dal gestore della crisi, l'indebitamento è da ricondursi principalmente al debito contratto con Banca Popolare di Vicenza per l'acquisto nel 2007 della casa di abitazione e ai finanziamenti accessi per l'arredamento dell'abitazione; successivamente, a seguito della crisi del 2008 il ricorrente ha perso il lavoro e quindi la unica fonte di reddito per il pagamento delle rate, la famiglia si è inoltre allargata con la nascita di tre figlie e la custodia legale di due nipoti rimasti orfani; i tentativi di ottenere la sospensione delle rate del mutuo non hanno dato esito positivo e l'aumento delle spese familiari hanno portato l'istante a contrarre altri finanziamenti ponendolo nell'attuale situazione di squilibrio;

- d) alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;
- e) la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi, anche a seguito delle verifiche autonomamente svolte) consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- f) allo stato non sono emersi atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore né atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni tali da comportare l'inammissibilità della domanda;
- g) l'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni , salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che,

detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è a tutti gli effetti attivo compreso nella liquidazione. La determinazione del limite di quanto occorra per il mantenimento del nucleo familiare del sovraindebitato è compito del giudice delegato e non è circoscritto all'indicazione dell'istante. Nello specifico le spese medie mensili indicate per il sostentamento del nucleo familiare composto dall'istante, dalla moglie e da cinque minori, sono state correttamente indicate in € 1.834,45. Tale somma risulta congrua tenuto anche conto delle verifiche effettuate dal gestore sul contratto di affitto, le bollette e le spese sostenute. Con riferimento alle spese necessarie per il mantenimento si prende atto che sono state calcolate le somme per la benzina mentre non sono state previste, per il caso di vendita dell'autovettura del 2010, le somme necessarie per recarsi al posto di lavoro e per i necessari spostamenti della famiglia. Le entrate del nucleo familiare ammontano complessivamente a € 2.200 circa. Per tali motivi si determina in € 1.850 l'importo necessario per il mantenimento del sovraindebitato e si giustifica il mantenimento dell'autovettura in capo all'istante che altrimenti innalzerebbe le spese necessarie per il mantenimento con diversa determinazione della somma a disposizione dei creditori. Ne consegue dunque che la ricorrente avrà diritto a trattenere la somma di € 1.850 e dovrà versare alla procedura le somme eccedenti. A tal fine il ricorrente dovrà, a semplice richiesta, mettere a disposizione del liquidatore buste paga e CUD per le opportune verifiche. Il ricorrente dovrà inoltre comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori.

Ritenuta dunque la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della procedura, la procedura può essere aperta.

Si precisa sin da ora che al momento della predisposizione dell'inventario dovranno essere indicati quali, tra i beni della ricorrente, possono essere effettivamente sottratti dal patrimonio liquidabile perché di nessun valore. La liquidazione del patrimonio dovrà avvenire con le modalità e secondo le tempistiche che saranno stabilite dal liquidatore nell'apposito programma di liquidatore che dovrà predisporre ai sensi dell'art. 14novies, c. 1 legge 3/12.

Va infine emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. *“Il tutto con la precisazione che l’inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo” è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell’ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l’efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura”* (Decreto Tribunale Verona 28.1.2021 est. Pagliuca che richiama Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò).

Con riferimento alla richiesta di cancellazione delle cessioni volontarie, oltre che dei pignoramenti del quinto, come già affermato da questo Tribunale la natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato, comporta l’applicazione in via analogica delle disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali al fine di garantire la par condicio creditorum. La Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall’art 42 LF (a mente del quale “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento”), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l’apertura della procedura (come quello stipendiale), ha condivisibilmente sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell’attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale. Principio che, per analogia, può ben trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento.

Il liquidatore dovrà curare la trascrizione del presente provvedimento presso pubblici registri in relazione ai beni compresi nella liquidazione

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di _____ (cod.fisc. _____) nato a in _____ il _____ : residente in _____

2) nomina liquidatore la dott.ssa _____ ;

3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di _____ che siano sospese anche i prelievi del quinto dello stipendio;

4) dispone che _____ comunicchi al liquidatore ogni variazione delle proprie entrate e ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

5) ordina a _____ di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore i beni compresi nell'attivo da liquidare nei termini che saranno indicati dal liquidatore nel programma di liquidazione;

6) dispone che il liquidatore:

- provveda entro 60 giorni alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;

- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione al ricorrente e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

二

三

四

五

六

- provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14 octies legge 3/12;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;
- provveda agli altri incombeni di cui all'art. 14 novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

7) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dall'anno 2021) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento;

8) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (nella parte motiva, nelle richieste e nel dispositivo) di tutti dati sensibili o riservati (nominativo, dati anagrafici, dati relativi allo stato di salute dei familiari dell'istante; indirizzo di residenza della ricorrente);

Si comunichi al ricorrente, all'OCC dott. _____.

Verona 11.6.2021

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Silvia Rizzuto

—